

REGOLAMENTO (CEE) N. 387/90 DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 475/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2180/88⁽²⁾, l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽⁴⁾, è concessa per i semi di colza, ravizzone e girasole trasformati nella Comunità per l'incorporazione negli alimenti per animali; che l'integrazione, calcolata a norma dell'articolo 95 dell'atto di adesione, si è rilevata insufficiente per l'incorporazione dei semi citati negli alimenti per animali in Spagna, che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/90⁽⁶⁾, prevede che sia redatto un bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo; che l'articolo 14 dello stesso regolamento prevede la concessione di un aiuto compensativo per i semi di colza e di ravizzone e per i semi di girasole utilizzati per la produzione di olio destinato all'esportazione o ad essere utilizzati dall'industria alimentare, nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo eventualmente emerso al momento

dell'elaborazione del bilancio preventivo di approvvigionamento; che, per consentire l'incorporazione negli alimenti per animali dei semi di girasole prodotti in Spagna, è opportuno prevedere — entro questo stesso limite — la concessione di un aiuto speciale e precisare i fattori da prendere in considerazione per la fissazione del suo importo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è aggiunto il paragrafo seguente

« 3. D'altronde, entro il limite di cui al paragrafo 1, i semi di girasole incorporati negli alimenti per animali beneficiano di un aiuto speciale uguale alla differenza tra il loro prezzo indicativo in Spagna e il prezzo di questi stessi semi sul mercato mondiale; tale differenza è rettificata per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali e dello scarto tra il prezzo sul mercato spagnolo e il prezzo sul mercato mondiale dei prodotti concorrenti. L'importo di questo aiuto è fissato periodicamente dalla Commissione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 11.
GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 1.